

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE

- 5 LUG. 1990

40127 BOLOGNA, II
VIALE ALDO MORO, 38 - TEL. 283.111 - TELEX RER BO I 511461

PROT. N. **18160** /4.2
RISPOSTA AL FOGLIO N.
DEL

OGGETTO:

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
ASSESSORATO AGRICOLTURA

COMITATO CIRCONDARIALE
DI RIMINI

COMUNITA' MONTANE

ORGANIZZAZIONI REGIONALI,
COOPERATIVE, PROFESSIONALI E
SINDACALI

SERVIZI PROVINCIALI
AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE

SERVIZIO CIRCONDARIALE
AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE
DI RIMINI

COORDINAMENTO REGIONALE DEL CORPO
FORESTALE DELLO STATO

UFFICI AGRICOLI ZONALI

MINISTERO AGRICOLTURA E
FORESTE
GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO AGROINDUSTRIA

ASSESSORATO AMBIENTE E
DIFESA DEL SUOLO

L O R O S E D I

e p.c.

OGGETTO: Decreto ministeriale n. 35 dell'8.2.1990.
Disposizioni attuative del Regolamento n. 1094/88 del
Consiglio delle Comunità Europee, limitatamente al
regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla
produzione di cui all'art. 2 del Regolamento CEE n.
1272/88.

In attuazione del Decreto Ministeriale n. 35 dell'
8.2.1990, si forniscono ulteriori disposizioni le quali integrano
quelle emanate con le circolari regionali n. 1230/4.2 del
15.1.1990 e n. 4775/4.2 del 19.2.1990, in quanto furono elaborate
sulla prima bozza del Decreto Ministeriale alla quale sono poi
state apportate diverse modifiche.

Con la pubblicazione del Decreto sopra citato ed a seguito di riunioni ministeriali per l'approfondimento della problematica si è in grado solo ora di proporre indirizzi più precisi per l'applicazione.

Sono rimaste immutate le modalità di presentazione delle domande ed i requisiti che i richiedenti debbono possedere per usufruire del regime di aiuto per il ritiro dei seminativi dalla produzione, così come è rimasto immutato il periodo di riferimento (art. 3, paragrafi 1 e 2).

E' stato chiarito, con circolari ministeriali, che sui terreni ritirati dalla produzione e destinati a "messa a riposo" e a "messa a riposo con rotazione", in nessun caso è consentito il pascolamento e, che, l'avvicendamento delle superfici è lasciato alla libera scelta dell'operatore agricolo in dipendenza dell'ordinamento colturale dallo stesso liberamente adottato.

E' stato altresì precisato che il beneficiario che voglia aumentare la superficie a seminativo da ritirare dalla produzione, entro il primo triennio, dovrà procedere alla formulazione di un nuovo impegno, con decorrenza dalla campagna relativa alla nuova richiesta, nel caso che la nuova superficie ritirata sia superiore al 20% dei seminativi appartenenti all'azienda; nel caso di superficie inferiore al 20% di cui sopra, il beneficiario, pur presentando nuova domanda, non assume nuovo impegno, ma integrerà il precedente, che seguirà la scadenza fissata dalla prima domanda; è necessario, inoltre, che sia indicata nella nuova domanda il residuo periodo di impegno.

Il richiedente che invece vuole rinunciare al premio, con la restituzione dei titoli emessi a suo favore, ha ugualmente l'obbligo del ritiro dei seminativi dalla produzione per almeno tre anni a decorrere dalla sottoscrizione dell'impegno, in quanto lo stesso ha assunto natura contrattuale a tutti gli effetti ed, inoltre, non lo esclude dai controlli annuali previsti.

Per rescindere il contratto è, comunque, indispensabile produrre una richiesta specifica come previsto dall' art. 12, comma 3, del Reg. CEE 1272/88. Tale rescissione avrà effetto soltanto a decorrere dalla fine del terzo anno d'impegno.

L'ammontare dell'aiuto, come già illustrato, è fissato per fasce altimetrico-geografiche che sono, per la regione Emilia-Romagna, così definite:

- 4° fascia: ECU 380 - Montagna e Collina svantaggiata di cui all'art. 3, par. 3 e 4 della direttiva CEE n. 268/75 (allegato 1/A e cartina A);
- 3° fascia: ECU 400 - Collina non svantaggiata delimitata in base all' art. 15 della legge 984/77 (allegato 2/A e cartina A);

2° fascia: ECU 440 - Pianure comprese nelle aree di cui al paragrafo 5 dell'art. 3 della direttiva CEE n. 268/75 (allegato 3/A e cartina A);

1° fascia: ECU 550 - Pianura padano-veneta.

Nell'allegato 2/A è riportato l'elenco delle zone delimitate dall'art. 15 della legge n. 984/77 (collina non svantaggiata), le cui superfici sono state stimate in modo approssimativo con l'intento di verificarne l'entità; poichè la delimitazione dei territori suddetti è stata effettuata con più precisione in sede provinciale, si pregano gli Enti interessati di accertarne l'attendibilità e di comunicare a questo Assessorato le eventuali modificazioni o precisazioni.

E' necessario, quindi, appurare la rispondenza della ubicazione delle singole aziende nell'ambito delle fasce esposte in precedenza, per provvedere alla compilazione degli elenchi, costituenti gli atti di liquidazione, che debbono essere trasmessi agli organi competenti.

Il D.M. n. 35/90 innova le procedure inerenti il regime degli aiuti sul ritiro dei seminativi, introducendo la possibilità di beneficiare di aiuti particolari per la realizzazione di impianti arborei in "aree preferenziali".

Si ritengono valide le disposizioni già emanate con le note regionali n. 1230/4.2 del 15.1.1990 e n. 4775/4.2 del 19.2.1990 per gli imboschimenti già realizzati. Con la presente circolare, si introducono nuove disposizioni, per la prossima annata agraria, che regolamentano gli interventi di imboschimento, di cui all'art. 4, paragrafo 1, lett. a), del D.M. n. 35/90.

Nell'ambito del territorio regionale si è stabilito che le "aree preferenziali", nelle quali le aziende possono beneficiare degli aiuti e dei premi previsti dagli artt. 20 e 20 bis del Reg. CEE n. 797/85, sono quelle indicate dalle lettere a), b), c), d), e), i), l) del paragrafo 3 dell'art. 6 del D.M. n. 35/90. Tutte le altre aree godono solo dell'aiuto per il ritiro dei seminativi previsto dall'art. 5, paragrafo 2, anche se in esse vengono realizzati impianti di arboree. La individuazione delle soprarichiamate "aree preferenziali" si applica anche alle domande della presente annata agraria.

Si ribadisce che gli aiuti previsti dal D.M. n° 35/90 relativi alle domande per l'imboschimento non sono cumulabili con le provvidenze previste dalla legge regionale n° 30/81, artt. 4, e 5.

Per quanto riguarda l'applicazione degli artt. 20 e 20 bis del Reg. n. 797/85, attinente l'aiuto ed il premio per l'imboschimento, si rimanda all'apposita circolare del Presidente della Giunta regionale nella quale sono riportate, oltre le procedure tecniche ed amministrative, anche la individuazione delle "aree preferenziali".

Per gli imboschimenti, che gli operatori agricoli hanno intenzione di realizzare nell'annata 1990 -'91 all'esterno delle "aree preferenziali" le essenze arboree indicate sono quelle riportate nell'allegato n° 4/A. In analogia con quanto disposto per gli impianti da effettuare nelle "aree preferenziali" anche per gli imboschimenti programmati per l'anno 1990 -'91, nelle aree preferenziali, gli operatori agricoli devono presentare, entro il 30 settembre 1990, ai Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione, ed al Servizio Circondariale Agricoltura e Alimentazione di Rimini, una richiesta, per ottenere l'autorizzazione ad eseguire l'impianto, nella quale saranno indicate le essenze arboree, la superficie da investire, il sesto d'impianto, la esposizione dell'area oggetto dell'intervento, la profondità media del terreno ed, inoltre, alla stessa dovrà essere allegato il certificato catastale e l'estratto di mappa delle superfici interessate all'impianto.

Le aziende che non hanno inoltrato la richiesta di autorizzazione all'impianto entro il 30 settembre 1990, potranno presentare nei termini previsti la domanda per il ritiro dei seminativi dalla produzione con destinazione messa a riposo, e con la possibilità di modificare nell'anno seguente la destinazione sostituendola con l'imboschimento. In questo caso saranno ugualmente tenuti a presentare la richiesta di autorizzazione all'impianto entro il 30 settembre 1991 ed osservare tutte le disposizioni relative agli impianti in appresso descritte.

Dopo aver ricevuto la richiesta i Servizi Agricoltura e Alimentazione, in collaborazione con i Servizi della Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, provvederanno ad effettuare verifiche in azienda per appurare la idoneità e la congruità dell'investimento forestale richiesto. In caso positivo, verrà rilasciato dal Servizio Agricoltura e Alimentazione, competente per territorio, l'assenso all'idoneità all'impianto, che costituisce la condizione necessaria per richiedere, con apposita domanda, da presentare con le modalità che saranno stabilite da uno specifico decreto ministeriale, i benefici previsti.

Nella primavera del 1991, esperiti i controlli documentali e amministrativi delle domande presentate per ottenere gli aiuti previsti dal D.M. 35/90, gli stessi Servizi provvederanno ad effettuare la verifica degli impianti arborei realizzati e compileranno su moduli predisposti appositamente

i "Piani di coltura e di conservazione " redatti, caso per caso, nei quali dovranno essere riportate le prescrizioni tecniche specifiche ed i vincoli particolari ai quali il beneficiario deve sottostare. I "piani di coltura e di conservazione" devono essere predisposti ai sensi degli artt. 54 e 91 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, dell'art. 10 della legge regionale 4.9.1981, n. 30 e dell'art. 10 della legge 27.12.1977, n. 984.

Negli anni successivi sono previsti controlli a campione da parte di una commissione tecnica formata da collaboratori regionali e da addetti del Corpo Forestale dello Stato, che, oltre alla verifica della rispondenza all'impegno assunto, provvederà ad appurare che la gestione degli impianti forestali sia effettuata secondo le modalità previste dal sopracitato "Piano di coltura e di conservazione".

A maggior chiarimento del paragrafo 2 dell'art. 6 del D.M. n. 35/90, si ribadisce che le superfici interessate al regime di aiuti per il rimboschimento saranno assoggettate ai vincoli previsti dalle norme vigenti sui boschi, ad eccezione di quelle investite a pioppo ed a noce, che sono disciplinate dalle prescrizioni imposte dallo specifico "Piano di coltura e di conservazione".

La pioppicoltura è ammessa esclusivamente nei territori di pianura e di fondovalle (esclusi gli alvei di piena ordinaria), sia che i medesimi siano compresi nelle aree preferenziali, che in quelle "non preferenziali", fermo restando che gli aiuti ed il premio per l'impianto di cui rispettivamente agli artt. 20 e 20 bis del Reg. CEE n. 797/85 sono limitati solo alle "aree preferenziali".

Le specie a rapido accrescimento contrassegnate dai codici appartenenti alla quinta centinaia, descritti nel riquadro 5 del modello 6 allegato alla domanda per ottenere i benefici degli artt. 20 e 20 bis del Reg. CEE n. 797/85, non possono essere impiegate nelle "aree preferenziali" di cui alle lettere a), b), c), d), e), di cui all'art. 6 paragrafo 3 del D.M. n. 35/90. Inoltre nelle aree contraddistinte dalla lettera e) (zone umide) non è consentita la pioppicoltura a fini industriali.

Nelle zone a parco (lettera a) e nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche (lettera i) è necessario rapportarsi preventivamente con gli Enti responsabili e/o competenti ai fini del rispetto di eventuali specifiche regolamentazioni in particolare la congruenza con le indicazioni dei piani territoriali dei parchi.

Per gli impianti pioppicoli si confermano le disposizioni di utilizzo dei cloni delle liste raccomandate approvate con delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n° 5788 del 7.11.1989.

Si stabilisce che l'aiuto per il ritiro dei seminativi a favore delle aziende che effettuano impianti pioppicoli sia in base all'art. 6 paragrafo 1 del D.M. in oggetto che in base all'art. 20 bis del Reg. CEE n. 797/85 deve essere concesso per la durata massima di anni 10, mentre per le altre arboree la durata non deve essere superiore ad anni 20.

Nel caso che gli investimenti ad essenze arboree interessino, nella stessa azienda, contemporaneamente aree preferenziali e non, le provvidenze sono concesse in base alle spettanze delle singole aree, avendo presente gli adempimenti previsti dall'art. 3, paragrafo 3 del D.M. n. 35/90.

Circa le riduzioni dell'aiuto per la destinazione a riposo in avvicendamento e per la destinazione a fini non agricoli si ribadiscono i contenuti della delibera di Giunta di questa Regione, n. 2602 del 6.6.1989, resa esecutiva dalla Commissione di Controllo in data 7.7.1989 (Allegato n. 7).

Distinti saluti.

L'ASSESSORE
(G.Ceredi)

Allegati:

- cartina sintetica A;
- prospetto n. 1/A;
- prospetto n. 2/A;
- prospetto n. 3/A;
- prospetto n. 4/A;
- fac-simile - richiesta di autorizzazione n. 3;
- fac-simile - autorizzazione n. 4;
- fac-simile - verbale di verifica n. 5;
- fac-simile - Piano di coltura e conservazione n. 6;
- delibera di Giunta n. 2602 del 6.6.1989 n. 7;

GD/fr